



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-*quinquies* c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. **1635** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **2017**

tra

Parte_1 (C.F. **C.F._1**), **Parte_2** (C.F. **C.F._2**), **Parte_3** (C.F. **C.F._3**), quali eredi di **Persona_1** in giudizio con l'avv. Daniele Cervellini

-parte opponente in riassunzione-

e

Controparte_1 (C.F. **P.IVA_1**), in persona del Curatore *pro tempore*, in giudizio con l'avv. Stefano Mariano

-parte opposta in riassunzione-

OGGETTO: Appalto: altre ipotesi *ex art.* 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione *ex art.* 1669 c.c.).

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.

I-1. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 27.03.2017, **Controparte_1** ha richiesto di ingiungere a **Persona_1** il pagamento di euro 91.373,06, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per i lavori edili realizzati in esecuzione del contratto di appalto sottoscritto in data 26.09.2011.

I-1.1. In accoglimento del ricorso monitorio, l'intestato Ufficio ha emesso il decreto ingiuntoriale n. 431/2017 del 31.03.2017 (R.G. n. 1077/2017).

I-2. Avverso il predetto decreto, **Persona_1** ha spiegato opposizione e proposto domanda riconvenzionale contro la società ingiungente, allegando e deducendo:

- a) l'improponibilità dell'avversa domanda, giusta clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto del 26.09.2011, che devolve la presente controversia alla cognizione arbitrale;
- b) in ogni caso, l'inesigibilità nonché l'infondatezza del credito azionato in sede monitoria, da ritenersi integralmente estinto per esatto adempimento della committente;
- c) per converso, l'inesatto adempimento della società appaltatrice, da ritenersi quindi contrattualmente responsabile del grave ritardo nella ultimazione delle opere commissionate.

I-2.1. L'opponente ha dunque concluso chiedendo: “- *in via preliminare dichiarare la devoluzione della controversia alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui al contratto d'appalto del 26.09.2011, e per l'effetto dichiarare nullo, o revocare il decreto opposto; - sempre in via preliminare condannare l'opposto anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma c.p.c., ove dovesse spiegare ed insistere infondatamente per la proponibilità della domanda; - nel merito ed in via principale, revocare, annullare o dichiarare nullo o inefficace l'opposto decreto per difetto di requisito di esigibilità del credito ex art. 633 comma 2 c.p.c.; - nel merito ed in via subordinata dichiarare estinta l'altrui pretesa, atteso l'avvenuto adempimento della prestazione de qua; - nel merito ed in via riconvenzionale, accertare e dare atto dell'inadempimento della Controparte_1 nella riconsegna del cantiere, e pertanto condannare la stessa al pagamento in favore della signora Per_1 della somma di € 135.200,00, o di quella diversa somma ritenuta equa dal Giudice ex art. 1384 c.c.; - nel merito e in via ulteriormente gradata, atteso il grave inadempimento dell'appaltatore alla riconsegna, in ogni caso accertare e dichiarare ex art. 1453 cc. la risoluzione costitutiva contrattuale oltre alla restituzione ex art. 2033 della prestazione elargita in favore della Parte_4 per € 385.308,34, o perlomeno per € 222.615,34, (somma quest'ultima elargita dalla sola signora Per_1 oltre al risarcimento a titolo di penale per € 135.200,00, salvo il disposto dell'art. 1384 cc., o in subordine di quella diversa somma maggiore o minore che appare equo determinare in € 50.000,00, ai sensi e per gli effetti delle regole ordinarie ex artt. 1223 e 1226 cc, oltre ancora alla liberatoria del cantiere, atteso l'effetto ex tunc della risoluzione de qua; - in ogni caso, condannare l'opposta ex art. 96 comma 2 c.p.c., la quale agendo senza la normale prudenza, previo accertamento dell'inesistenza del diritto fatto valere abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.*

I-3. Con comparsa del 09.06.2018 si è costituita in giudizio Controparte_1 rassegnando le conclusioni di seguito riportate: “*Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via pregiudiziale, in via principale: – accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., la inefficacia della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del contratto di appalto del 26/09/2011 sottoscritto tra le Parti ed azionato nel presente giudizio, per le ragioni indicate al motivo sub 1) in narrativa del presente atto; – altresì, accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo, la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del contratto di appalto del 26/09/2011 sottoscritto tra le Parti ed azionato nel presente giudizio, per le ragioni indicate*

sempre al motivo sub 1) in narrativa del presente atto; – per l'effetto accertare e dichiarare che in ordine alla controversia pendente tra le Parti, di cui al presente giudizio e del presupposto ricorso per decreto ingiuntivo n. 431/2017 Ing. del 31/03/2017 emesso nel procedimento civile n. 1077/2017 R.G., sussiste la piena e valida giurisdizione del Tribunale Civile di Teramo, e conseguentemente rigettare integralmente l'eccezione formulata dalla attrice opponente al motivo sub 1) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'08/05/2017; – sempre per l'effetto, disporre la prosecuzione dinanzi a sè del presente giudizio, con condanna immediata di parte attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese e competenze professionali di cui alla presente fase pregiudiziale; In via pregiudiziale, in via subordinata: – solamente nella denegata ipotesi di rigetto delle conclusioni indicate al paragrafo che precede, dare atto della adesione della convenuta opposta alla eccezione pregiudiziale ex adverso formulata da parte attrice opponente al motivo sub 1) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'08/05/2017, in ordine alla sussistenza del difetto di giurisdizione del Tribunale Civile di Teramo adito, in favore di Giudice Arbitrale, all'esito, adottando i provvedimenti conseguenti per la prosecuzione della controversia dinanzi all'Autorità competente; – per l'effetto disporre, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale tra le Parti delle spese e competenze professionali del giudizio. Una volta accertata e dichiarata la sussistenza della propria giurisdizione in ordine alla controversia di cui al presente giudizio, In via preliminare: - In via principale: concedere la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per l'intera somma azionata in via monitoria, ovvero in subordine per la parte di essa che riterrà di Giustizia, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. - In via subordinata: ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., pronunciare con ordinanza ingiunzione, dichiarata provvisoriamente esecutiva, il pagamento a carico della sig.ra Persona_1 ed in favore della Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'intera somma azionata in via monitoria, ovvero in subordine della parte di essa che riterrà di Giustizia. - In via ulteriormente subordinata: ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c., disporre il pagamento in favore della Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle somme non contestate ed espressamente riconosciute in favore della prima dalla sig.ra Persona_1, precisamente per € 91.373,06. Nel merito: 1) rigettare integralmente la spiegata opposizione in quanto improcedibile, inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per le ragioni analiticamente esposte in narrativa; 2) altresì, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., la inefficacia della clausola penale di cui all'art. 12 del contratto di appalto del 26/09/2011 sottoscritto tra le Parti ed azionato nel presente giudizio, per le ragioni indicate al motivo sub 4) in narrativa del presente atto; 3) per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 431/2017 Ing., emesso dal Tribunale Civile di Teramo in data 31/03/2017, procedimento civile n. 1077/2017 R.G., e comunque condannare l'attrice-opponente sig.ra Persona_1, e per essa i suoi eventuali eredi e/o aventi causa, al pagamento della somma di € 91.373,06 (Euro novantunomila e trecentosettantatré/06), oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda, come dovuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002, e delle spese liquidate in decreto pari ad € 406,50, oltre alle competenze liquidate in decreto pari ad € 2.135,00, oltre il 15%

per spese generali, I.V.A. e C.P.A., oltre accessori come per legge dovuti, o di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, sempre per le causali di cui al ricorso e decreto, oltre interessi come dovuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 09/10/2002; 4) rigettare integralmente tutte le domande proposte da parte attrice-opponente sig.ra **Persona_1**, ai motivi sub 1), 2), 3), 4) e 5) dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo dell'08/05/2017, nonché di tutte le ulteriori domande connesse e consequenziali, in quanto improcedibili, inammissibili e comunque totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni analiticamente esposte in narrativa; 5) condannare, sempre, ed in ogni caso, l'attrice-opponente sig.ra **Persona_1**, nonché eventuali suoi eredi e/o aventi causa, al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio; 6) con riserva di agire in separata sede, all'esito del presente giudizio, per il risarcimento di tutti i danni subiti dalla deducente in conseguenza del contegno tenuto dalla attrice-opponente sig.ra **Persona_1** e/o suoi eredi e/o aventi causa per i fatti sopra descritti in narrativa del presente atto”.

I-4. All'udienza del 15.11.2018, il Giudice, preso atto del decesso dell'opponente, ha disposto l'interruzione del giudizio.

I-5. Con ricorso depositato in data 28.01.2019, **Parte_1**, **Parte_2** e **Parte_3** [...] in qualità di figli dell'originaria opponente **Persona_1** hanno invocato la riassunzione del processo ai fini dell'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.

I-6. All'udienza del 07.06.2019, tuttavia, preso atto dell'intervenuto fallimento della società opposta, il Giudice istruttore ha disposto nuovamente l'interruzione del giudizio.

I-7. Con nuovo ricorso depositato in data 28.06.2019, **Parte_1**, **Parte_2** e **Parte_3** hanno riassunto il giudizio, reiterando la richiesta di accoglimento delle conclusioni già precedentemente rassegnate.

I-8. Con comparsa di costituzione del 03.12.2019, si è costituito nel presente procedimento il **Controparte_1** rilevando l'infondatezza delle avverse domande e invocando il tempestivo esame dell'eccezione pregiudiziale di incompetenza *ex adverso* formulata, con riserva di attivare – in caso di accoglimento – la procedura arbitrale.

I-9. La causa, dopo numerosi rinvii, giustificati anche dalla pendenza di trattative di bonario componimento fra le parti, è pervenuta in decisione dopo lo scambio di note *ex art. 127-ter* c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21.05.2025, al cui esito, con ordinanza del 05-09.06.2025, comunicata il 09.06.2025, è stata disposta la trattazione scritta *ex art. 281-quinquies* c.p.c., con scadenza per il deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. al giorno 29.09.2025.

II. ESAME DELLA CONTROVERSIA.

II-10. L'eccezione di arbitrato, tempestivamente e ritualmente sollevata da parte opponente, è fondata e rende assorbita ogni ulteriore questione.

Ai sensi dell'art. 19 del contratto di appalto sottoscritto da **Persona_1** e dalla società *in bonis* in

data 26.09.2011, “Qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale. La domanda d’arbitrato dovrà da una delle parti essere notificata all’altra con lettera raccomandata. Per le contestazioni fino all’importo di € 15.000,00 (Euro quindicimila), il giudizio potrà essere sottoposto ad un unico arbitro scelto dalle due parti entro 20 giorni dalla data della domanda. In caso di mancato accordo o per contestazioni di importo superiore, il collegio sarà composto di tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna. Il terzo arbitro – che avrà funzioni di presidente – verrà nominato di comune accordo dai primi due entro dieci giorni dalla loro nomina ed in caso di mancato accordo dal presidente dell’ordine Ingegneri di Teramo per quanto di loro competenza, su istanza anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. Nel caso che una delle parti contraenti non provvedesse alla nomina del proprio arbitro entro il termine di venti giorni dalla richiesta dell’altra parte, vi provvederà, su istanza della parte interessata, il presidente del Tribunale civile e penale di CP_2 a norma dell’art. 810 del codice di procedura civile. Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore. In ogni caso il collegio arbitrale giudicherà anche in merito all’entità ed all’accollo delle spese di giudizio” (pag. 5, doc. 2 – parte opposta).

Il disposto della clausola sopra riportata ha indubbiamente una portata generale, tale da ricomprendere nella competenza arbitrale ogni questione relativa al suddetto rapporto negoziale fra le parti e, dunque, anche quelle afferenti al corretto adempimento del contratto ovvero allo scioglimento dello stesso.

La clausola, inoltre, in ossequio al tenore letterale della stessa, va qualificata quale clausola compromissoria di arbitrato irrituale (“Il collegio arbitrale emetterà giudizio inappellabile senza formalità di procedura e secondo equità, quale amichevole compositore”).

II-11. Va pertanto dichiarata l’improponibilità delle domande formulate dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 25939 del 24/09/2021, Rv. 662293-01; nonché Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3352 del 10/02/2025, Rv. 674058-01), per essere l’intera controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza dell’art. 19 del contratto di appalto del 26.09.2011, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

II-12. Sussistono giustificate ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite, potendosi opportunamente valorizzare la condotta processuale tenuta dalla Curatela fallimentare - costituitasi all’esito della riassunzione del giudizio *post* fallimento dell’opposta - la quale, sin dalle note depositate in data 25.01.2021, ha manifestato adesione all’eccezione di rito originariamente sollevata da parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 1635/2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- **ACCOGLIE** l'eccezione pregiudiziale di parte opponente e, per l'effetto,
- **DICHIARA** l'improponibilità delle domande formulate dalle parti, per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 19 del contratto di appalto del 26.09.2011 e, per l'effetto,
- **REVOCA** il decreto ingiuntivo opposto n. 431/2017 del 28-31.03.2017 di questo Tribunale (R.G. n. 1077/2017);
- **COMPENSA** integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Teramo, il 4 ottobre 2025.

Il giudice

Luca Bordin